



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(ai sensi del D.P.R. 24/06/1998 n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria)

Art. 1

1. Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo le personali capacità e attitudini, alla propria crescita umana e culturale.
2. Gli alunni hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita e al lavoro della Scuola di frequentare assiduamente le lezioni e di svolgere diligentemente i compiti e di impegnarsi negli studi.

Art. 2

1. E' dovere di ciascun alunno presentarsi a scuola pulito ed ordinato nella persona e nelle cose, indossando un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio, dopo essere entrati, né è possibile sistematicamente chiedere di telefonare per recuperare materiale dimenticato.
2. Gli alunni sono tenuti a portare il diario delle lezioni e il libretto personale. Le comunicazioni scuola-famiglia vanno firmate da uno dei genitori e portate il giorno successivo. Le falsificazioni di firme, nonché le alterazioni apportate a documenti ufficiali daranno luogo a provvedimenti disciplinari.
3. Sono vietati i giochi ed i comportamenti pericolosi. La ricreazione si svolge in aula, con la vigilanza del docente in servizio.
4. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo rispetto all'orario fissato vanno giustificati dalla famiglia all'insegnante della prima ora. In caso di ritardo reiterato e non debitamente giustificato, verrà informata la famiglia. Dopo cinque ritardi gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore.

5. L'ammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione di apposita giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale. Le assenze superiori a cinque giorni continuativi, festivi compresi, vanno giustificate solo dietro presentazione di certificato medico. I docenti della scuola primaria e secondaria, sono tenuti a notificare all'ufficio di segreteria i nominativi degli studenti che fanno registrare assenze frequenti e a far pervenire il documento giustificativo in segreteria per assenze superiori a 5 giorni. In caso di indisposizione degli studenti il docente avvertirà o farà avvertire la famiglia.
6. Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente le famiglie saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Le eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate tramite il libretto personale.
7. Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall'Istituto senza la richiesta scritta di uno dei genitori e l'autorizzazione dell'insegnante che ne valuta i motivi. In ogni caso l'uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se prelevati da uno dei genitori o da chi ha la patria potestà. **Situazioni particolari di affidamento legale ad uno solo dei genitori vanno comunicate al Dirigente dell'Istituto ad inizio anno scolastico.**
8. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi il Dirigente Scolastico determinerà l'ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora non si riesca ad individuare il colpevole per danneggiamenti all'interno della classe, il risarcimento del danno verrà imputato a tutta la classe. L'intera comunità degli studenti risarcirà equamente l'ammontare del danno per gli spazi comuni interni ed esterni.
9. Per danneggiamenti all'esterno della classe, il risarcimento del danno verrà imputato a tutti gli alunni del piano. Chiunque verifichi l'esistenza di danneggiamenti alle suppellettili o alle infrastrutture dell'edificio dovrà darne immediata comunicazione al Capo d'Istituto.
 - a. Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali soprattutto se pericolosi, comunque non attinenti alle attività scolastiche.
 - b. Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l'intervallo.
 - c. Durante le ore di lezione, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il permesso dell'insegnante, per non più di una volta al giorno, salvo casi eccezionali. E' vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici. E' vietato agli alunni l'accesso alla sala degli insegnanti se non in presenza di insegnanti o se non accompagnati da un collaboratore scolastico.
 - d. Al termine delle lezioni, prima di uscire dall'aula il docente si assicurerà che l'aula sia stata lasciata in ordine dagli alunni.
 - e. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, auto controllandosi nel linguaggio, evitando atteggiamenti maleducati, che possono causare disturbo alle attività scolastiche. Se i casi si ripetono, il docente riporterà nel registro di classe il richiamo scritto e ne avvertirà la famiglia.

10. E' severamente vietato fumare nei locali dell'Istituto.

11. Non è consentito l'uso del cellulare. Per comunicazioni urgenti con la famiglia l'alunno chiede l'autorizzazione ad utilizzare il telefono della segreteria. Il cellulare, dovrà essere requisito dal docente che accerta l'infrazione, per essere consegnato alla famiglia.

Art. 3

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni, a meno che l'alunno non sia stato colto in flagranza. Nessuno può essere punito per colpe commesse dalla classe di appartenenza.
3. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione profitto scolastico.
4. L'allontanamento dalla scuola, per uno o più giorni, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente dell'Istituto, su segnalazione di uno o più docenti della classe previo parere del Consiglio di classe.
5. Per fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare il Dirigente Scolastico che ne curerà l'istruttoria e, a seconda della gravità, sottoporrà il caso al Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari di competenza.
6. In considerazione dell'età degli alunni e delle finalità formative della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica più di cinque giorni consecutivi e per più di 15 giorni complessivi nell'anno scolastico. L'alunno sospeso anche per un giorno al rientro deve essere accompagnato da uno dei genitori.
7. Qualora, tuttavia, l'allontanamento sia stato disposto conseguentemente alla commissione di fatti o per comportamenti di particolare gravità, la durata potrà essere diversa da quella prevista. Per tale provvedimento deve essere previsto un rapporto con l'alunno, i genitori, la scuola.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d'esame, anche da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione d'esame e comunicate dal Presidente.

Art. 4

1. Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate a seconda della gravità della mancanza sono così stabilite.
2. L'ammonizione privata.
Inflitta dall'insegnante di classe per mancanze di lieve entità, si

configura come comunicazione alla famiglia.

3. Ammonizione in classe.

Inflitta dall'insegnante, sentite le giustificazioni a discolpa dell'alunno ed è annotata sul giornale di classe oltre che sul libretto personale. L'ammonizione in classe viene inflitta per reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera A.

4. Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione.

Il provvedimento di esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura successiva.

5. Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni.

Il provvedimento di allontanamento per 1 o più giorni è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura di seguito descritta:

Casi:

- a) mancato rispetto dei doveri scolastici;
- b) disturbo al sereno svolgimento dell'attività didattica;
- c) fatti gravi accaduti.

6. Tutte le sanzioni disciplinari richiedono la necessaria comunicazione scuola-famiglia. Qualora la mancanza di comunicazione possa essere addebitata a chiaro ed inequivocabile disinteresse della famiglia, il docente presenterà relazione scritta al Dirigente Scolastico perché ne siano informati i servizi sociali.

Art. 5

1. Organo di garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione.

Il ricorso deve essere presentato alla Commissione di Garanzia, organo interno composto da 2 genitori, 2 insegnanti e dal Dirigente o suo delegato. In tale organo i docenti vengono designati dal Consiglio di istituto nel suo seno; i genitori vengono eletti con procedura contestuale alla elezione del Consiglio di istituto. L'organo di garanzia dura in carica 3 anni.

Art. 6

1. Doveri formativi degli insegnanti

- 1) curare l'istruzione e la formazione degli alunni, anteponendo, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'interesse della scuola e dei ragazzi agli interessi privati;
- 2) rispettare la personalità dell'alunno e la sua coscienza civile, morale e religiosa.